

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
U.S. VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	23 AGO. 2013
Prot. n.	354534
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E.740.20.10	

Ministero della Salute

DGSAF

0016230-P-22/08/2013



*Ministero della Salute*

**DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E  
DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI**

*Ufficio III - Direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi*

Oggetto: Influenza aviaria – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria. Misure integrative al dispositivo dirigenziale prot. DGSAF 16208-P del 21 agosto 2013.

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

VISTO l'articolo 16 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Emilia-Romagna a seguito di conferma della positività a un virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H7, in allevamenti di ovaiole da uova;

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari a alta patogenicità possono determinare epidemie di ingente gravità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana;

CONSIDERATO che tali virus hanno dimostrato la capacità di diffondere rapidamente tra gli allevamenti;

CONSIDERATO che la filiera avicola coinvolta opera su diverse Regioni a livello nazionale e che pertanto risulta indispensabile effettuare in tempi brevi un monitoraggio degli allevamenti avicoli industriali di galline ovaiole di proprietà della stessa al fine di identificare prontamente eventuali ulteriori focolai di infezione e di verificare la possibile estensione del contagio;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi brevi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria e che la limitazione delle movimentazioni di animali vivi si è dimostrata uno dei provvedimenti più efficaci per il controllo della diffusione del virus al fine di limitare le perdite di natura economica e i danni alla produzione;

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, definire un'ulteriore area di controllo temporaneo che coinvolge parte del territorio della provincia di Ferrara e della provincia di Rovigo;

CONSIDERATO che tali misure, a carattere contingibile e urgente, saranno modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

PRESO ATTO delle determinazioni dell'Unità di Crisi tenutasi a Bologna in data 19/08/2013;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e le caratteristiche produttive legate al comparto avicolo delle galline ovaiole, è necessario integrare le misure di controllo del dispositivo dirigenziale prot. DGSAF 120608-P del 21 agosto 2013;

PRESO ATTO delle determinazioni dell'Unità di Crisi Regionale, tenutasi a Bologna in data 22/08/2013, cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero della Salute, della Regione Emilia-Romagna, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, e dell'IZS delle Venezie, Centro di Referenza nazionale per l'influenza aviaria, attraverso il sistema della video conferenza;

## **DISPONE**

### **1. Centri di selezione uova**

A partire dall'emanazione del presente provvedimento e fino a ulteriori disposizioni, è vietata l'introduzione di uova da consumo in impianti di raccolta, sgusciatura, trattamento e, in generale per la produzione di ovo prodotti, situati all'interno di allevamenti (centri di selezione), a eccezione di quelle prodotte nel medesimo allevamento.

### **2. Blocco delle movimentazioni**

Oltre a quanto già disposto dalla normativa vigente per le zone di restrizione, sono vietate le movimentazioni di volatili vivi, a eccezione dei pulcini di un giorno, e di uova da consumo confezionate, a esclusione delle uova destinate alla distribuzione finale, in uscita da tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna verso la restante parte del territorio nazionale e comunitario.

Le filiere avicole operanti sul territorio della Regione Emilia-Romagna devono garantire l'attuazione di una procedura di netta separazione funzionale tra la Regione Emilia-Romagna e la restante parte del territorio nazionale e comunitario.

### **3. Misure di biosicurezza nel settore 'uova'**


Le filiera avicole devono garantire un elevato livello di biosicurezza, in particolare per quanto riguarda le pulizie e la disinfezione dei bancali utilizzati per il trasporto delle uova, degli imballaggi delle uova, dei mezzi di trasporto.

Devono inoltre accuratamente informare tutto il personale sui possibili contatti a rischio per quanto riguarda la malattia e fornire lo stesso di indumenti e dispositivi idonei.

#### 4. Gestione della pollina

- a) Al termine del ciclo di allevamento o, per gli allevamenti a ciclo continuo, a cadenza prestabilita, qualora i test di laboratorio previsti siano risultati negativi, il Servizio veterinario autorizzerà lo smaltimento della pollina e delle lettiere;
- b) negli allevamenti infetti o a contatto lo smaltimento della pollina e delle lettiere dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 48 della direttiva 2005/94/CE
- c) gli impianti per la raccolta, lo stoccaggio, anche temporaneo, e la lavorazione della pollina devono essere sottoposti a vigilanza da parte dei Servizi veterinari competenti per territorio;
- d) il trasporto della pollina deve essere effettuato con automezzi a tenuta ed il carico deve essere adeguatamente coperto, al fine di evitare lo spargimento di tale materiale durante il trasporto;
- e) nell'area di controllo temporaneo e nelle aree di restrizione la raccolta della pollina deve essere effettuata esclusivamente con automezzi che operano nell'area di interesse;
- f) gli impianti per la raccolta, lo stoccaggio, anche temporaneo, e la lavorazione della pollina devono essere dotati di attrezzature idonee per il lavaggio e la disinfezione delle strutture dello stabilimento e degli automezzi in uscita;
- g) gli automezzi per il trasporto della pollina devono essere lavati e disinfettati prima del carico o dopo lo scarico negli impianti di cui al precedente punto f) e, in ogni caso, prima della loro uscita da detti stabilimenti;
- h) gli automezzi di cui al precedente punto g) devono essere scortati da un attestato di avvenuta disinfezione presso lo stabilimento di partenza;
- i) per trenta giorni a partire dalla data di emanazione del presente provvedimento, sul territorio della Regione Emilia-Romagna è vietato lo spandimento a fini agronomici delle lettiere e della pollina prodotta dagli allevamenti sottoposti a restrizione (protezione, sorveglianza, controllo temporaneo).

D'ORDINE  
IL DIRETTORE GENERALE  
(d.ssa Gaetana Ferri)



*Responsabile del procedimento:*

Santucci Ugo - 06.59946734

email: [u.santucci@sanita.it](mailto:u.santucci@sanita.it)

*Referente del procedimento:*

Simonetti Pasquale - 06.59943081

email: [p.simonetti@sanita.it](mailto:p.simonetti@sanita.it)